



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione viaggi Intertours

Edizione 10.2021

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	4
A2	Durata del contratto	4
A3	Disdetta del contratto	4
A4	Premi	4
A5	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	4
A6	Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro	5
A7	Obblighi d'informazione	5
A8	Assicurazione multipla	5
A9	Principato del Liechtenstein	5
A10	Diritto applicabile e foro competente	5
A11	Sanzioni	5

Parte B Disposizioni comuni

B1	Assicurazione multipla	6
B2	Limite finanziario massimo in caso di sinistro	6
B3	Consulenza e hotline	6
B4	Persone assicurate	6
B5	Eventi non assicurati	6
B6	Definizioni	6

Parte C Assicurazione spese di annullamento

C1	Eventi assicurati	8
C2	Validità territoriale	9
C3	Prestazioni assicurate	9

Parte D Assicurazione assistance persone

D1	Eventi assicurati	10
D2	Validità territoriale	10
D3	Prestazioni assicurate	11
D4	Eventi e prestazioni non assicurati	12

Parte E Assicurazione assistance veicoli

E1	Veicoli assicurati	13
E2	Ulteriori persone e animali domestici assicurati	13
E3	Eventi assicurati	13
E4	Validità territoriale	13
E5	Prestazioni assicurate	13
E6	Prestazioni supplementari	14
E7	Eventi e prestazioni non assicurati	14

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Quali assicurazioni possono essere stipulate?

- Assicurazione spese di annullamento
- Assicurazione assistance persone
- Assicurazione assistance veicoli

Quali persone e veicoli sono assicurati?

L'assicurazione è operante per le persone che hanno il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Nella polizza / Nella proposta è indicato se il contratto comprende soltanto lo stipulante (assicurazione per persona singola) oppure lo stipulante e la sua famiglia (assicurazione per famiglia).

Laddove venga stipulata la copertura assistance veicoli, l'assicurazione copre le autovetture, i motoveicoli, i camper, gli autofurgoni e i minibus con un peso totale fino a 3500 kg immatricolati a nome di una persona assicurata o da essa condotti. L'assicurazione copre altresì tutti i rimorchi con un peso fino a 3500 kg ammessi legalmente alla circolazione unitamente al veicolo assicurato.

Che cosa è assicurato e quali prestazioni sono erogate da AXA?

Assicurazione spese di annullamento (C3):

- assunzione delle spese di annullamento dovute secondo il contratto sottoscritto con l'agenzia di viaggi o l'impresa di trasporto/il locatore
- assunzione delle prestazioni non usufruite

Assicurazione assistance persone (D3):

- spese per azioni di salvataggio e di recupero
- spese di trasporto ordinarie e supplementari
- spese supplementari per vitto e alloggio

Assicurazione assistance veicoli (E5):

- soccorso stradale e traino
- recupero del veicolo
- spese di stazionamento del veicolo
- rimpatrio del veicolo
- spese di trasporto ordinarie e supplementari
- spese supplementari per vitto e alloggio
- spese per l'invio di pezzi di ricambio (all'estero)

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per gli eventi di seguito riportati (B5):

- eventi che si erano già verificati o di cui la persona assicurata avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione, all'atto della prenotazione del viaggio o della vacanza oppure al momento della partenza;
- eventi in relazione a malattie di natura psichica. Eccezione: un medico specialista in psichiatria conferma la malattia psichica mediante un apposito certificato;

- eventi conseguenti a un difetto o alla cattiva manutenzione del mezzo di trasporto utilizzato;
- eventi in relazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

L'importo del premio è indicato nella proposta e nella polizza. Il premio è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione (A4).

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

La notifica immediata di un sinistro ad AXA (A6). Telefono +41 844 802 008, dall'estero +41 58 218 11 00.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Dopo la notifica telefonica del sinistro ad AXA deve essere presentata la notifica scritta.

Online su: [AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro) o al seguente indirizzo: AXA, Service Center, casella postale 357, 8401 Winterthur.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto di assicurazione con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte B.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dei-dati](https://www.axa.ch/protezione-dei-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) e Condizioni Complementari (CC) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. L'assicurazione spese di annullamento decorre già dal giorno della prenotazione definitiva del viaggio o della vacanza. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3 Disdetta del contratto

Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

Disdetta per la fine dell'anno di assicurazione

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine di ogni anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta.
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

Disdetta in caso di assicurazione multipla

Fa stato quanto previsto alla disposizione A8.

Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto previsto alla disposizione A5.

A4 Premi

Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A4.1 Ribasso di combinazione

- Ribasso del 10 % in caso di stipulazione di 2 moduli
- Ribasso del 25 % in caso di stipulazione di 3 moduli

A5 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

Comunicazione di AXA

AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verifichino cambiamenti nei seguenti ambiti:

- premi

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

Disdetta da parte dello stipulante

Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

Assenso all'adeguamento contrattuale

In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Per usufruire delle prestazioni dell'assicurazione spese di annullamento, assistance persone o assistance veicoli, lo stipulante deve informare tempestivamente AXA in merito al verificarsi di un sinistro. Le spese effettive sostenute per la notifica vengono rimborsate fino a un importo massimo di CHF 100 per evento.

In Svizzera: telefono 0844 802 008
Dall'estero: telefono +41 844 802 008 o
+41 58 218 11 00

Per usufruire delle prestazioni dell'assicurazione spese di annullamento, è necessario far pervenire ad AXA la conferma della prenotazione e il relativo conteggio delle spese di annullamento.

In caso di sinistro il medico curante deve essere liberato dal segreto professionale nei confronti di AXA.

Qualora venga utilizzato un mezzo di trasporto i cui costi sono coperti da AXA, tale circostanza deve essere concordata preventivamente con AXA stessa.

Per l'assicurazione assistance persone ai sensi della sezione D e per l'assicurazione assistance veicoli ai sensi della sezione E vengono assunte soltanto le prestazioni per le misure organizzate da AXA o con essa concordate. In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.), le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulle cause, sull'entità o sull'accertamento del danno.

Per le misure che non sono state disposte dal Service Center di AXA verranno corrisposte soltanto le spese che si sarebbero ugualmente rese necessarie anche se l'assistenza fosse stata organizzata dal suddetto Service Center di AXA.

A7 Obblighi d'informazione

Comunicazione con AXA

Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

Sinistro

Fa stato quanto previsto alla disposizione A6.

Adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto previsto alla disposizione A5.

Assicurazione multipla

Fa stato quanto previsto alla disposizione A8.

Disdetta del contratto

Fa stato quanto previsto alla disposizione A3.

A8 Assicurazione multipla

Obbligo di notifica

Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

Disdetta

AXA può disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

Se si è assicurato per sbaglio più volte, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto stipulato successivamente. Questo deve avvenire entro quattro settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A9 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A10 Diritto applicabile e foro competente

Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A11 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Disposizioni comuni

B1 Assicurazione multipla

B1.1 Per ogni evento assicurato e persona assicurata possono essere richieste le stesse prestazioni soltanto una volta, anche se sono coperte da più assicurazioni.

B1.2 Clausola sussidiaria

In caso di assicurazione multipla, AXA versa le sue prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa ad AXA nella misura dell'indennizzo che ha versato.

B2 Limite finanziario massimo in caso di sinistro

Le prestazioni di AXA sono limitate a un importo massimo di CHF 1 000 000.

B3 Consulenza e hotline

AXA offre una consulenza telefonica 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, in caso di imprevisti o situazioni d'emergenza. Inoltre, prima della partenza AXA è in grado di fornire informazioni sul luogo di destinazione prescelto.

B4 Persone assicurate

L'assicurazione può essere stipulata soltanto da persone che hanno il proprio domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Nella polizza è indicato se il contratto comprende soltanto lo stipulante (assicurazione per persona singola) oppure lo stipulante e la sua famiglia (assicurazione per famiglia).

B4.1 Famiglia (economia domestica di più persone)

Rientrano nella definizione di famiglia:

- la persona assicurata;
- il coniuge della persona assicurata e/o
- la persona che assume tale ruolo a fianco della persona assicurata e convive con la stessa all'interno dell'economia domestica;
- i figli e i conviventi della persona assicurata, a condizione che non siano sposati e di età inferiore ai 20 anni;
- i figli della persona assicurata di età superiore ai 20 anni, a condizione che non siano sposati e non esercitino un'attività lavorativa;
- altre persone specificate nominativamente nella polizza, a condizione che convivano con la persona assicurata nella stessa economia domestica (compresi i relativi figli non sposati fino a 20 anni di età e quelli di età superiore ai 20 anni che non sono sposati e non esercitano un'attività lavorativa).

B4.1.1 Terzi minorenni

L'assicurazione copre i terzi minorenni che viaggiano assieme a un accompagnatore adulto assicurato. La coperta non comprende invece i terzi minorenni accompagnati nell'ambito di un'attività professionale o che fanno parte di gruppi giovanili, ovvero presi a bordo come autostoppisti.

B4.2 Trasferimento del domicilio all'estero

Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio all'estero, il contratto si estingue alla fine dell'anno di assicurazione in corso.

B5 Eventi non assicurati

B5.1 Eventi che si erano già verificati o di cui la persona assicurata avrebbe dovuto essere a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione, all'atto della prenotazione della vacanza o del viaggio oppure al momento della partenza;

B5.2 Eventi in relazione a malattie di natura psichica. Eccezione: un medico specialista in psichiatria conferma la malattia psichica mediante un apposito certificato;

B5.3 Eventi verificatisi in conseguenza di avvenimenti bellici, rivoluzioni, ribellioni, disordini interni o insurrezioni, se la persona assicurata vi ha partecipato attivamente;

B5.4 Eventi verificatisi durante la partecipazione a corse, rally o altre simili competizioni, nonché durante qualsiasi spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova (ad es. durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva);

B5.5 eventi verificatisi in relazione a modifiche, da parte dell'organizzatore di viaggi e/o dell'impresa di trasporti, del programma o dello svolgimento della vacanza o del viaggio prenotati, anche in seguito a disposizione delle autorità (fa eccezione quanto specificato alla disposizione C1.5);

B5.6 Eventi verificatisi in relazione al compimento di un crimine o delitto intenzionale o al tentativo di tali atti;

B5.7 Eventi conseguenti a un difetto o alla carente manutenzione del mezzo di trasporto utilizzato;

B5.8 Eventi in relazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo.

B6 Definizioni

B6.1 Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i fenomeni riportati nel seguente elenco esaustivo: piena, inondazione, vento, grandine, valanga, pericolo di valanga, neve, pressione della neve, masse nevose, caduta di sassi, terremoto, smottamento, frana, eruzione vulcanica.

B6.2 Collisione

Si considerano collisione i danni al mezzo di trasporto utilizzato verificatisi per l'effetto repentino e violento di una forza esterna. Rientrano in tale novero in particolare i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se parziale.

B6.3	Guasto Si considera guasto il mancato funzionamento del mezzo di trasporto in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Sono equiparati al guasto: i difetti dei pneumatici, la mancanza di benzina, la perdita o il danneggiamento delle chiavi, la chiusura delle chiavi nel veicolo, lo scaricamento della batteria.	B6.6	Domicilio È definito come domicilio il luogo in cui la persona assicurata dimora con l'intenzione di stabilirvisi stabilmente. Se la persona assicurata ha un domicilio secondario, viene indicato come rilevante il domicilio presso cui essa dimora con frequenza maggiore.
B6.4	Valore attuale È considerato valore attuale il valore del veicolo assicurato, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento in cui si verifica l'evento assicurato.	B6.7	Animali domestici Sono considerati animali domestici quelli che vivono abitualmente assieme alla persona assicurata nella stessa economia domestica.
B6.5	Attività lavorativa Sono considerate persone che svolgono un'attività lavorativa quelle che esercitano una professione dietro compenso. Studenti e persone in formazione (apprendisti) non sono considerati come esercitanti un'attività professionale. Disoccupati, persone che svolgono il servizio militare o civile e studenti che hanno concluso la propria formazione sono invece considerati come esercitanti un'attività professionale.	B6.8	Organi ufficiali Gli organi ufficiali sono costituiti dalle autorità competenti per le questioni rilevanti (in particolare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)).

Parte C

Assicurazione spese di annullamento

C1 Eventi assicurati

C1.1 Infortunio, malattia e decesso

- C1.1.1 La persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.
- C1.1.2 Una persona molto vicina a quella assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.
- C1.1.3 Il sostituto della persona assicurata sul posto di lavoro subisce un infortunio, si ammala o muore.
- C1.1.4 Un animale domestico della persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

C1.2 Pregiudizio arrecato alla proprietà

- La proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio principale o secondario viene danneggiata in misura considerevole da un evento naturale, incendio o acqua, oppure è oggetto di un furto, impedendo alla persona assicurata stessa di intraprendere o proseguire il viaggio o la vacanza nel modo previsto.
- Un pregiudizio arrecato alla proprietà si configura anche laddove il domicilio principale o secondario venga danneggiato nell'ambito di un furto con scasso tentato o perpetrato.

C1.3 Evento naturale o incendio

In base alla conferma di un organo ufficiale, il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a causa di un evento naturale o un incendio.

C1.4 Sciopero

- Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a seguito dello sciopero di un'azienda, di un fornitore di servizi di viaggio o di un ente statale rilevanti per il viaggio o la vacanza stessi.
- AXA può richiedere una conferma dell'effettivo sciopero da un organo ufficiale ai sensi della disposizione B6.

C1.5 Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzione, ribellione, disordini interni

In base alla conferma di un organo ufficiale, il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a causa di un atto terroristico, eventi bellici, rivoluzione, ribellione o disordini interni.

In caso di modifica o cancellazione del programma di viaggio da parte del tour operator a seguito del pericolo concreto del verificarsi di questi eventi, l'assicurazione copre eventuali spese di annullamento.

La copertura assicurativa è operante per quattro settimane dopo il momento in cui l'evento si verifica per la prima volta.

C1.6 Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo

In base alla conferma di un organo ufficiale, il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a causa di zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo.

C1.7 Rischi sanitari nel luogo di destinazione del viaggio

In base alla conferma di un organo ufficiale o sulla scorta di un certificato medico, il viaggio o la vacanza non possono

essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a seguito dei considerevoli rischi sanitari per la persona assicurata nel luogo di destinazione del viaggio. L'assicurazione non copre gli eventi correlati a malattie psichiche.

C1.8 Perdita del posto di lavoro

La persona assicurata perde in modo inatteso il proprio posto di lavoro dopo aver prenotato il viaggio o la vacanza.

C1.9 Inizio di un nuovo rapporto di lavoro

La persona assicurata inizia un nuovo rapporto di lavoro e il nuovo datore non dà il proprio assenso al viaggio già prenotato.

C1.10 Divorzio / scioglimento dell'unione domestica registrata / scioglimento del concubinato (convivenza di almeno cinque anni)

La persona assicurata non è in grado di intraprendere il viaggio o la vacanza assieme al proprio coniuge / partner per motivi finanziari e/o organizzativi conseguenti a divorzio, scioglimento dell'unione domestica registrata o scioglimento del concubinato.

C1.11 Insolvenza del tour operator o del fornitore di servizi di viaggio

- Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a seguito di insolvenza del tour operator o di un fornitore di servizi di viaggio. La persona assicurata è comunque tenuta a rivolgersi in prima battuta al tour operator o al fornitore di servizi di viaggio.
- AXA eroga le prestazioni soltanto se le spese di annullamento non vengono assunte da terzi (ad es. Fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero) (copertura sussidiaria).

C1.12 Indisponibilità di mezzi di trasporto pubblico

- Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a causa dell'indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico o di un suo ritardo di almeno un'ora.
- Nel caso dei voli commerciali la copertura assicurativa è operante in caso di indisponibilità o ritardi di almeno due ore.

In caso di indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico, la persona assicurata è tenuta a rivolgersi in prima battuta al tour operator o all'impresa di trasporto stessa. AXA eroga le prestazioni soltanto se le spese di annullamento non vengono assunte da terzi (copertura sussidiaria).

Ulteriori eventi assicurati

C1.13 Mancata autorizzazione di ingresso

Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto per uno dei motivi di seguito riportati:

- un'autorizzazione d'ingresso, seppur richiesta entro i termini previsti e con modalità corrette, non viene concessa.
- un'autorizzazione d'ingresso valida viene revocata senza che la persona assicurata abbia alcuna responsabilità a riguardo.

C1.14 Intervento medico

Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto in quanto la persona assicurata deve sottoporsi a un importante intervento medico necessario e improrogabile.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa se al momento della prenotazione del viaggio o della vacanza la persona assicurata era già a conoscenza della necessità di doversi sottoporre all'intervento medico in questione.

C1.15 Ricezione di una convocazione non differibile da parte di un'autorità statale

Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto in quanto la persona assicurata riceve una convocazione non differibile da parte di un'autorità statale (ad es. per un interrogatorio, in veste di testimone in un procedimento penale o per un processo giudiziario).

C2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

C3 Prestazioni assicurate

C3.1 Spese di annullamento

AXA rimborsa le spese di annullamento, compresi i costi di iscrizione o registrazione, contrattualmente dovute dalla persona assicurata ai sensi del contratto con l'agenzia di viaggi, l'impresa di trasporto o il locatore, qualora si verifichi un evento assicurato a seguito del quale risulta impossibile intraprendere il viaggio o la vacanza.

C3.2 Prestazioni non usufruite

Se a seguito di un evento assicurato il viaggio o la vacanza

- devono essere intrapresi in ritardo, oppure
- devono essere interrotti anticipatamente,

AXA paga le spese per le prestazioni non usufruite e le spese supplementari per il cambio di prenotazione.

C3.3 Limite delle prestazioni

Per ogni evento, tutte le prestazioni sono limitate complessivamente al prezzo pagato all'origine dalla persona assicurata. L'importo corrisposto da AXA è limitato a un massimo di CHF 80 000 per evento.

Le prestazioni vengono erogate soltanto per la parte del viaggio programmato di cui la persona assicurata usufruisce effettivamente.

AXA si fa carico delle spese di annullamento unicamente per la cerchia delle persone assicurate ai sensi della disposizione B4. Se una persona assicurata si assume le spese di terzi, queste non sono coperte.

C3.4 Soggiorni linguistici

Se una persona assicurata non è in grado di intraprendere un soggiorno linguistico a seguito di un evento assicurato, ovvero può intraprenderlo soltanto in ritardo o deve interromperlo anticipatamente, AXA paga i costi per la parte non usufruita.

C3.5 Animali domestici

Se prima di iniziare il viaggio o la vacanza la persona assicurata non può affidare il proprio animale domestico alla persona che avrebbe dovuto accudirlo a seguito di malattia, infortunio o decesso di quest'ultima, AXA paga le spese per una pensione per animali fino a un importo massimo di CHF 500 per evento.

C3.6 Biglietti d'ingresso

Se a seguito di malattia, infortunio o decesso la persona assicurata non può utilizzare il biglietto d'ingresso già acquistato per una manifestazione e se un annullamento non risulta possibile, AXA rimborsa il prezzo del biglietto stesso. Non sono considerati biglietti di ingresso gli abbonamenti settimanali, stagionali o annuali di qualsiasi tipo.

Parte D

Assicurazione assistance persone

D1 Eventi assicurati

D1.1 La persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

D1.2 Una persona molto vicina a quella assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

D1.3 Il sostituto della persona assicurata sul posto di lavoro subisce un infortunio, si ammala o muore.

D1.4 Un animale domestico della persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

D1.5 **Indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato**

- Il mezzo di trasporto privato rimane inaspettatamente in panne durante il viaggio e una riparazione non risulta possibile entro il momento fissato per la partenza e/o la prosecuzione del viaggio.
- Un mezzo di trasporto pubblico (esclusi gli aerei) risulta indisponibile (cancellazione) o ha un ritardo di almeno un'ora.
- Un volo di linea risulta indisponibile (cancellazione) o ha un ritardo di almeno due ore.

D1.6 **Pregiudizio arrecato alla proprietà**

- La proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio principale o secondario viene danneggiata in misura considerevole da un evento naturale, incendio o acqua, oppure è oggetto di un furto, impedendo alla persona assicurata stessa di proseguire il viaggio o la vacanza nel modo previsto.
- Un pregiudizio arrecato alla proprietà si configura anche laddove il domicilio principale o secondario venga danneggiato nell'ambito di un furto con scasso tentato o perpetrato.

D1.7 **Pregiudizio arrecato alla proprietà portata con sé**
Gli effetti personali portati con sé dalla persona assicurata vengono considerevolmente danneggiati in conseguenza di eventi naturali, incendio o acqua, oppure vengono rubati o inviati a una destinazione sbagliata.

D1.8 **Perdita di mezzi di pagamento o documenti di viaggio**
La persona assicurata perde la carta di credito, gli assegni, i documenti o i biglietti personali.

D1.9 **Danneggiamento dell'alloggio**
L'alloggio prenotato per il viaggio o la vacanza, ovvero quello scelto durante il viaggio o la vacanza, viene danneggiato in misura considerevole da un evento naturale, incendio o acqua.

D1.10 **Evento naturale o incendio nel luogo di destinazione del viaggio**
In base alla conferma di un organo ufficiale, il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti nel modo previsto a causa di un evento naturale o un incendio.

D1.11 Sciopero

- Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti nel modo previsto a seguito dello sciopero di un'azienda, di un fornitore di servizi di viaggio o di un ente statale rilevanti per il viaggio o la vacanza stessi.
- AXA può richiedere una conferma dell'effettivo sciopero da un organo ufficiale ai sensi della disposizione B6.

D1.12 Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzione, ribellione, disordini interni

- In base alla conferma di un organo ufficiale, il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti nel modo previsto a causa di un atto terroristico, eventi bellici, rivoluzione, ribellione o disordini interni.
- Il programma di viaggio viene modificato dal tour operator in misura sostanziale / radicale a seguito del pericolo di atti di terrorismo.

La copertura assicurativa è operante per quattro settimane dopo il momento in cui l'evento si verifica per la prima volta.

D1.13 Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo

In base alla conferma di un organo ufficiale, il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti nel modo previsto a causa di zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo.

D1.14 Rischi sanitari nel luogo di destinazione del viaggio

In base alla conferma di un organo ufficiale o sulla scorta di un certificato medico, il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti nel modo previsto a seguito dei considerevoli rischi sanitari per la persona assicurata nel luogo di destinazione del viaggio. L'assicurazione non copre gli eventi correlati a malattie psichiche.

D1.15 Insolvenza del tour operator o del fornitore di servizi di viaggio

- Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi o proseguiti nel modo previsto a seguito di insolvenza del tour operator o di un fornitore di servizi di viaggio.
- La persona assicurata è comunque tenuta a rivolgersi in prima battuta al tour operator o al fornitore di servizi di viaggio.

D1.16 Isolati dal mondo esterno a seguito di forti nevicate

La località di vacanza prescelta è isolata dal mondo esterno a seguito di forti nevicate e la persona assicurata non può quindi effettuare il viaggio di andata o di ritorno nel modo previsto.

D2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

D3 Prestazioni assicurate

D3.1 La persona assicurata subisce un infortunio, si ammalava o muore.

D3.1.1 Spese per azioni di salvataggio e di recupero

AXA paga le spese necessarie per effettuare le azioni di salvataggio e di recupero.

D3.1.2 Spese di trasporto ordinarie e supplementari

AXA paga le spese necessarie per il trasporto al più vicino ambulatorio medico od ospedale in grado di fornire le cure adeguate. Se la prosecuzione del viaggio o della vacanza risulta impossibile, AXA paga le spese supplementari per il tragitto di ritorno diretto al domicilio fisso per la via più breve. Se il viaggio o la vacanza possono essere ripresi, AXA paga le spese supplementari di trasporto fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata. L'assicurazione non copre le spese per il trasferimento in un altro ospedale.

D3.1.3 AXA paga le spese per il trasferimento in un ospedale al luogo di domicilio o per il ritorno al domicilio fisso unicamente laddove questi viaggi siano disposti dietro prescrizione medica. AXA copre inoltre le spese per un eventuale accompagnatore prescritto dal medico.

D3.1.4 Se la persona assicurata muore, AXA paga le spese per il recupero e la traslazione della salma al domicilio fisso e sbriga le formalità necessarie al riguardo.

D3.1.5 Se la persona assicurata muore all'estero, invece delle spese per la traslazione della salma al luogo di domicilio AXA paga, dietro apposita richiesta, le spese per la cremazione e il trasporto dell'urna oppure per la sepoltura in loco. Le spese di sepoltura sono coperte fino a concorrenza dell'ammontare delle spese necessarie per la traslazione della salma.

D3.1.6 Spese supplementari per vitto e alloggio

Se la persona assicurata deve effettuare una sosta imprevista o trasferirsi in un alloggio più adeguato, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a un importo massimo CHF 1000 per persona assicurata. Le spese di ospedalizzazione non vengono rimborsate.

D3.1.7 Se la persona assicurata non è più in grado di occuparsi degli assicurati minorenni che partecipano al viaggio, AXA paga le spese per vitto, alloggio e trasporto a una persona incaricata di riaccompanied i minori al loro domicilio fisso.

D3.1.8 Trasferimento del veicolo da parte di un autista

Se il veicolo è in perfetto stato di efficienza, ma nessun'altra persona partecipante al viaggio o alla vacanza è in grado di ricondurlo al domicilio fisso della persona assicurata, AXA paga le spese per il trasferimento del veicolo da parte di un autista.

D3.1.9 Spese di viaggio per visitare la persona assicurata ricoverata in un ospedale all'estero

Se la degenza della persona assicurata in un ospedale all'estero è superiore a sette giorni e persone a lei vicine desiderano farle visita, AXA paga le spese di viaggio per un'unica visita, fino a concorrenza dell'importo di CHF 2000 per ogni evento.

D3.1.10 Anticipo delle spese

Se la persona assicurata si deve sottoporre a trattamento medico mentre si trova all'estero, AXA mette a disposizione a titolo di anticipo rimborsabile per le spese un importo massimo di CHF 5000.

- D3.2
- Una persona molto vicina a quella assicurata subisce un infortunio, si ammalava o muore.
 - Un animale domestico della persona assicurata subisce un infortunio, si ammalava o muore.
 - Pregiudizio arrecato alla proprietà

- Il sostituto della persona assicurata sul posto di lavoro subisce un infortunio, si ammalava o muore.
- Insolvenza del tour operator o del fornitore di servizi di viaggio

D3.2.1 Spese supplementari di trasporto

AXA paga le spese supplementari di trasporto per il rientro diretto al domicilio fisso per la via più breve. Se in seguito il viaggio o la vacanza possono essere ripresi, AXA paga le spese supplementari di trasporto fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

D3.2.2 Spese supplementari per vitto e alloggio

In caso di sosta imprevista, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

D3.3 Indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato

D3.3.1 Spese supplementari di trasporto

AXA paga le spese supplementari di trasporto per il rientro diretto al domicilio fisso per la via più breve oppure un importo massimo di CHF 1000 per persona assicurata per la prosecuzione del viaggio.

D3.3.2 Spese supplementari per vitto e alloggio

In caso di sosta imprevista, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

D3.4

- Pregiudizio arrecato alla proprietà portata con sé
- Evento naturale o incendio nel luogo di destinazione del viaggio
- Sciopero
- Atto terroristico o disordini nel luogo di destinazione del viaggio
- Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo
- Rischi sanitari nel luogo di destinazione del viaggio
- Perdita di mezzi di pagamento o documenti di viaggio

D3.4.1 Spese supplementari di trasporto

AXA paga le spese supplementari di trasporto fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

D3.4.2 Spese supplementari per vitto e alloggio

In caso di sosta imprevista, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

D3.4.3 Anticipo delle spese in caso di perdita di carte di credito, assegni, documenti e biglietti personali

AXA mette a disposizione un anticipo rimborsabile sulle spese fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

D3.5

- Danneggiamento dell'alloggio
- Evento naturale o incendio nel luogo di destinazione del viaggio
- Isolati dal mondo esterno a seguito di forti nevicate

D3.5.1 Spese supplementari per vitto e alloggio

In caso di sosta imprevista, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

D3.6 Situazione d'emergenza al proprio domicilio

Se durante il viaggio o la vacanza all'estero la persona assicurata si rende improvvisamente conto di una situazione di pericolo presso il proprio domicilio (porte o finestre aperte, riscaldamento acceso, animale domestico dimenticato, ecc.) e lo comunica ad AXA, quest'ultima adotta le misure del caso per eliminare il pericolo e fornisce l'assistenza necessaria (senza assunzione delle spese).

D3.7	Servizio d'informazione Se la persona assicurata subisce un infortunio o si ammala e AXA ha adottato le opportune misure del caso, AXA stessa provvede a darne comunicazione ai familiari.
D3.8	Invio di farmaci salvavita Se durante il viaggio o la vacanza la persona assicurata si rende conto di non avere con sé una riserva sufficiente di farmaci salvavita, AXA paga le spese per l'invio di questi ultimi; è escluso il costo dei medicinali stessi.
D3.9	Spese di interpretariato All'estero, AXA paga i costi necessari per l'intervento di un interprete riconosciuto fino a un importo massimo di CHF 500 per evento assicurato.

D4 Eventi e prestazioni non assicurati

D4.1	AXA non eroga prestazioni in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato presso il luogo abituale di stazionamento.
D4.2	AXA non eroga prestazioni in relazione al carico trasportato.

Parte E

Assicurazione assistance veicoli

E1 Veicoli assicurati

E1.1 L'assicurazione copre i veicoli fino a 3500 kg. In tale novero rientrano: le autovetture, i motoveicoli, i camper, gli autofurgoni e i minibus immatricolati a nome di una persona assicurata o da essa condotti. L'assicurazione copre altresì tutti i rimorchi con un peso fino a 3500 kg ammessi legalmente alla circolazione unitamente al veicolo assicurato.

E1.2 **L'assicurazione non copre:**

- i veicoli con targhe professionali, giornalieri o provvisorie per esportazione
- i veicoli dati in locazione a terzi
- i taxi o i veicoli di scuole guida.

Questi ultimi non sono assicurati soltanto se condotti dall'allievo conducente.

E2 Ulteriori persone e animali domestici assicurati

E2.1 Se una persona non assicurata utilizza un veicolo assicurato, vengono pagate le prestazioni per soccorso stradale, traino, recupero del veicolo, spese di stazionamento e rimpatrio del veicolo. All'estero vengono inoltre pagati i costi per l'invio dei pezzi di ricambio necessari (disposizione E5.6).

E2.2 Le spese di trasporto ordinarie e supplementari nonché spese per vitto e alloggio sono coperte anche per le persone e gli animali domestici che partecipano al viaggio fino a massimo CHF 1000 per evento.

E3 Eventi assicurati

Il veicolo assicurato risulta indisponibile a causa di collisione, guasto o furto, oppure viene danneggiato a seguito di evento naturale, incendio o acqua.

E4 Validità territoriale

L'assicurazione ha validità in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.

E5 Prestazioni assicurate

E5.1 **Soccorso stradale e traino**
AXA paga le spese per il soccorso stradale. Qualora non sia possibile far ripartire il veicolo dal luogo del guasto, AXA paga le spese per far rimorchiare o trasportare il veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. Il costo dei pezzi di ricambio non viene tuttavia rimborsato. Se a causa delle circostanze contingenti AXA non può essere contattata e una persona assicurata deve pertanto provvedere direttamente a organizzare il soccorso stradale e il traino, AXA si assume le relative spese fino a un importo massimo di CHF 250 per evento.

E5.2 Recupero del veicolo

In caso di collisione, AXA paga le spese per il recupero e il traino o il trasporto del veicolo nell'officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie, fino a un importo massimo di CHF 2000 per evento. AXA paga inoltre le spese necessarie per le azioni di salvataggio, ricerca e recupero delle persone assicurate. Le spese per le azioni di ricerca sono limitate a un importo massimo di CHF 10 000 per persona assicurata.

E5.3 Spese di stazionamento del veicolo

AXA paga le spese di stazionamento del veicolo fino a un massimo di CHF 250 per ogni evento.

E5.4 Rimpatrio del veicolo

Se il veicolo non può essere riparato entro due ore (all'estero: entro il giorno stesso) presso l'officina più vicina in grado di effettuare i lavori necessari o se, in caso di furto, il veicolo viene ritrovato nell'arco di 30 giorni, AXA paga le spese per il trasferimento dello stesso nell'officina abituale della persona assicurata (in Svizzera fino a un massimo di CHF 250 per evento), a condizione che tali spese non siano superiori al valore attuale del veicolo assicurato stesso.

Se il veicolo viene abbandonato per sempre all'estero, AXA presta la propria assistenza nel disbrigo delle formalità necessarie per la rottamazione e paga i relativi diritti doganali.

E5.5 Accertamento dell'entità del danno

AXA paga le spese sostenute per accertare l'entità del danno subito dal veicolo (ad es. documentazione fotografica) al fine di decidere un eventuale rimpatrio dello stesso, fino a un importo massimo di CHF 250 per evento.

E5.6 Spese per l'invio di pezzi di ricambio

In caso di sinistro all'estero, AXA paga le spese di spedizione dei pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il veicolo in perfetto stato di efficienza. Il costo dei pezzi di ricambio non viene tuttavia rimborsato.

E5.7 Spese di trasporto ordinarie e supplementari

AXA paga le spese supplementari di trasporto per il rientro diretto al domicilio fisso per la via più breve oppure un importo massimo di CHF 1000 per persona assicurata per la prosecuzione del viaggio.

In caso di ferimento della persona assicurata, AXA paga le spese necessarie per il trasporto al più vicino ambulatorio medico od ospedale in grado di fornire le cure adeguate. Se la prosecuzione del viaggio risulta impossibile, AXA paga le spese supplementari per il tragitto di ritorno diretto al domicilio fisso per la via più breve. Se il viaggio o la vacanza possono essere ripresi, AXA paga le spese supplementari di trasporto fino a un massimo di CHF 1000 per persona assicurata. L'assicurazione non copre le spese per il trasferimento in un altro ospedale.

AXA paga le spese per il trasferimento in un ospedale presso il luogo di domicilio o per il ritorno al domicilio fisso unicamente se tali spostamenti sono stati ordinati da un medico. AXA copre inoltre le spese per un eventuale accompagnatore prescritto dal medico.

In caso di decesso all'estero della persona assicurata, invece delle spese per la traslazione della salma al luogo di domicilio AXA paga, dietro apposita richiesta, le spese per la cremazione e il trasporto dell'urna oppure per la sepoltura in loco. Le spese di sepoltura sono coperte fino a concorrenza dell'ammontare delle spese necessarie per la traslazione della salma.

E5.8 Spese supplementari per vitto e alloggio

Per la durata delle riparazioni o in caso di sosta imprevista, AXA paga le spese supplementari di vitto e alloggio fino a un importo massimo di CHF 1000 per persona assicurata.

Se a seguito di ferimento la persona assicurata è costretta a fare una sosta imprevista o trasferirsi in un alloggio più adeguato, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a un importo massimo di CHF 1000 per persona assicurata. Le spese di ospedalizzazione non vengono rimborsate.

Se la persona assicurata non è più in grado di occuparsi degli assicurati minorenni che partecipano al viaggio, AXA paga le spese per vitto, alloggio e trasporto a una persona incaricata di riaccompagnare i minori al loro domicilio fisso.

E6 Prestazioni supplementari

E6.1 Prestazione di garanzia

E6.1.1 Se a causa di un evento coperto dall'assicurazione il veicolo assicurato deve essere riportato all'officina abituale della persona assicurata, AXA ne garantisce il rimpatrio entro i termini sottoindicati; la tempistica indicata è calcolata a partire dal giorno in cui AXA ha ricevuto tutti i documenti necessari per il rimpatrio e può conferire l'ordine di trasporto.

Luogo del sinistro	Rimpatrio in giorni lavorativi (da lunedì a venerdì, giorni festivi locali esclusi)
---------------------------	---

Ordini di trasporto in Svizzera	3 giorni lavorativi (senza trasferimento diretto da parte di servizi di soccorso stradale)
--	--

Italia e Francia (isole escluse*), Germania, paesi del Benelux, Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, penisola balcanica (escl. Grecia), Spagna, Portogallo	11 giorni lavorativi *secondo la disponibilità dei traghetti
---	---

Ulteriori aree di validità territoriale	16 giorni lavorativi
--	----------------------

E6.1.2 Qualora non sia in grado di rispettare i termini sopraindicati, per ogni giorno in più oltre il termine previsto AXA paga alla persona assicurata le spese per un veicolo sostitutivo, fino a un massimo di cinque giorni e per un ammontare complessivo fino a CHF 500.
Se le spese di trasporto dall'estero sono superiori al valore attuale del veicolo assicurato, a rimpatrio avvenuto AXA paga le spese fino a concorrenza del valore attuale laddove il rimpatrio sia stato organizzato dalla persona assicurata.

E7 Eventi e prestazioni non assicurati

E7.1 AXA non eroga prestazioni in relazione al carico trasportato.

E7.2 Danni causati in occasione del rimpatrio del veicolo

In caso di danneggiamento del veicolo assicurato in occasione delle operazioni di rimpatrio dello stesso disposte da AXA, quest'ultima risponde soltanto se a suo carico è imputabile una colpa grave.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online,
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://myaxa.ch) (portale clienti)